



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/5/CR04c/C1

PROBLEMATICHE IN MERITO AL TAVOLO TV 4.0, PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE TV LOCALI

Considerazioni generali

L'articolo 117 Cost. individua la materia "ordinamento della comunicazione" tra quelle il cui esercizio è ripartito tra Stato e Regioni (cd. "concorrenti"). Successive pronunce della Corte Costituzionale hanno meglio precisato il significato di tale ripartizione, indicando nell'istituto della leale collaborazione e nella sede della Conferenza Unificata i cardini sui quali tale competenza concorrente debba esercitarsi.

In tal senso l'articolo 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche, proprio in applicazione della leale collaborazione citata, prevede:

"1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata "Conferenza Unificata"), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza".

Va segnalato che tale Comitato paritetico non è mai stato attivato, ma risulterebbe luogo pertinente per affrontare in base al principio di leale collaborazione alcune problematiche urgenti che si stanno delineando nel campo della comunicazione televisiva e che impattano negativamente sulla salvaguardia del pluralismo informativo a livello regionale.

Occorre avviare una concertazione che coinvolga attivamente il sistema delle Regioni almeno su due punti problematici attuali:

1. Piano nazionale assegnazione delle frequenze 2018: suddivisione territoriale in aree tecniche non omogenee con i confini amministrativi regionali.
2. Nuovi criteri per l'attribuzione dei contributi finanziari alle TV locali.

Oltre al citato Comitato Paritetico nell'ambito della Conferenza unificata, sede pertinente risulta essere il Tavolo TV 4.0 istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la finalità di armonizzare e coordinare le attività di rilascio della banda 700MHz, nonché ad elaborare strumenti volti a favorire la trasformazione digitale del settore televisivo.

1) Piano nazionale assegnazione delle frequenze: suddivisione territoriale in aree tecniche non omogenee con i confini amministrativi regionali.

Nell'ambito del Piano Assegnazione Nazionale Frequenze che è in corso di aggiornamento da parte di AgCom (chiusura procedimento per elaborazione PNAF 2019 entro il 31 gennaio), il territorio nazionale risulta suddiviso in aree tecniche che in alcuni casi (Piemonte, Calabria, FVG, parzialmente Lombardia, Emilia, Veneto, ecc.) non corrispondono con i confini amministrativi regionali. Tale situazione mette in difficoltà, ulteriormente rispetto ai precedenti passaggi

tecnologici già penalizzanti, gli operatori locali ai fini della loro capacità di trasmissione su tutto il territorio regionale in modo omogeneo ed efficace. I meccanismi che determinano questa situazione vanno approfonditi con le Regioni affinché le scelte tecniche non mettano in crisi gli operatori economici coinvolti, ma soprattutto il pluralismo informativo a livello locale.

La normativa che regola la banda 700 Mhz è oggetto di una recentissima Legge che in un maxi emendamento contiene tutti i riferimenti amministrativi e operativi.

All'art. 1 della Legge 145/2018, approvata e pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, i commi di rilievo per il sistema mediatico italiano sono quelli dal 1101 al 1106 (si veda nota illustrativa¹)

Sulla base di tali disposizioni a partire dal 1 giugno 2020 gli operatori che irradiano i propri programmi nell'ambito di alcune regioni potrebbero perdere la copertura regionale perché a seguito di quanto anticipatamente previsto dall'art. 1 comma 1030 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'AGCOM, aveva redatto il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018 basato sulla pianificazione, in ambito locale, con il criterio delle aree tecniche (e non quello regionale).

Tale PNAF è stato abbandonato e sarà sostituito da un nuovo piano.

Come previsto all'art. 1102 della Legge 145/2018, l'AGCOM, titolare del procedimento, sta elaborando il nuovo PNAF 2019 e a tal riguardo sono state avviate le consultazioni con le maggiori Associazioni di categoria - ma non risulta che le Regioni siano state coinvolte - per giungere al perfezionamento del PNAF 2019 entro il 31 gennaio. Anche il PNAF 2019 utilizza il criterio del

¹ •Il comma 1101 entra nel merito del processo di refarming della banda 700 MHz, disponendo la soppressione della riserva di 1/3 delle risorse frequenziali a favore delle emittenti locali ex D. Lgs. 177/2005 introducendo una generica riserva «alla diffusione di contenuti in ambito locale» attraverso «una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri». Come per le nazionali, pertanto, viene introdotto il principio della suddivisione della capacità trasmissiva in luogo di quello delle frequenze;

•Il comma 1102 pone in capo ad Agcom l'obbligo di adottare il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Da ciò si desume che per i fornitori di servizi di media audiovisivi locali utilmente collocati nella graduatoria di cui si dirà di seguito sarà a disposizione almeno un mux con copertura capillare dell'Area Tecnica di riferimento e, ove possibile, altri mux di copertura inferiore;

•Il comma 1103 prevede, oltre a modifiche non rilevanti, che entro il 31/01/2019 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF pianificando le frequenze in banda III VHF10 per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. Inoltre il citato comma prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifichi per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte di RAI una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF;

•Il comma 1104 modifica la road map del processo di refarming ed introduce l'obbligo in capo a RAI (mux regionali) di must carry per almeno un FSMA agli operatori di rete titolari di diritti d'uso sui ch 51 e 53 UHF che dovranno essere liberati prima degli altri;

•Il comma 1105 stabilisce che l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 della legge di Bilancio 2018 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, cioè i due canali inizialmente destinati agli operatori di rete locali, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30/11/2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30/09/2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base di una serie di principi e criteri.

Relativamente agli incentivi per l'acquisto di decoder T2 da parte dell'utenza il medesimo comma 1105 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive.

Infine, il comma 1105 introduce previsioni relativamente alla durata dei diritti d'uso oggetto di conversione e di assegnazione ex art. 1 c. 1031 L. 205/2017 ed alla gestione delle controversie tra operatori di rete nazionali in ordine all'esercizio di medesime frequenze;

•Il comma 1106, a parte modifiche formali, fissa ulteriori elementi riguardanti la road map del refarming e sulla particolare casistica dei canali UHF 50, 51, 52 e 5318.

precedente Piano e quindi le Regioni penalizzate dalla pianificazione in ambito locale con il criterio delle aree tecniche (e non quello regionale), si troveranno una situazione frammentata che comporta la scissione dei territori, come già avvenuto nel 2010, con l'ulteriore aggravante che gli operatori non potranno più operare con un unico titolo abilitativo sull'intera regione, ma dovranno concorrere per tutte le aree tecniche che li riguardano (esempio operatori del Piemonte: aree tecnica 1 e 3; esempio operatori dell'Emilia Romagna: aree tecniche 5 e 3). In conseguenza di ciò gli LCN (i numeri identificativi dei programmi, come ad esempio Rai 3 sul 3, ecc.), saranno due, perdendosi in questo modo riconoscibilità e sintonizzazione, oltre al fatto che per poter trasmettere le emittenti locali dovranno coprire anche il territorio della Regione contigua (nel caso del Piemonte, per poter trasmettere nell'area tecnica del Piemonte orientale sarà necessario coprire anche la Regione Lombardia), con conseguenti investimenti che, sulla base dei dati del mercato e delle situazioni economiche attuali, appaiono insostenibili per le tv locali.

Alla luce di quanto sopra, alcune Regioni rischieranno di perdere la copertura di alcune aree territoriali, con alcuni casi eclatanti: il Piemonte perde oltre 1/3 del territorio mentre nella bozza di piano altre Regioni perdono mediamente 1 provincia.

Occorre trovare soluzioni al fine di garantire l'uniforme informazione regionale, la visibilità dei programmi, ad oggi diffusi e ricevibili sugli interi territori regionali, il mantenimento delle autorizzazioni FSMA e il relativo LCN su base regionale e non su area tecnica.

Se questo non dovesse avvenire, significherebbe che le imprese media non potrebbero più garantire un'integrale copertura del territorio ed essere visibili a tutti i cittadini residenti, causando così una riduzione drastica del loro valore.

Va infine segnalato, a latere della questione PNAF, il fatto che molte pmi locali che operano nel settore degli impianti televisivi hanno espresso il timore di rimanere escluse dalle nuove gare di gestione degli stessi, che risulterebbero accessibili solo ai grandi operatori nazionali.

2) Problematiche relative ai nuovi criteri per l'attribuzione dei contributi finanziari alle TV locali

Il nuovo Regolamento DPR 146/2017, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

I contributi sono destinati all'emittenza locale (tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario) e sono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologia e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto.

Tali nuovi criteri sono penalizzanti per alcune regioni, che rischiano di veder ridotta la contribuzione complessiva in modo del tutto squilibrato rispetto al passato, con il rischio della chiusura di molte emittenti, anche in questo caso a scapito del principio del pluralismo informativo.

Come già convenuto nella seduta del 13 dicembre u.s. dalla Conferenza delle Regioni, occorre avviare un dialogo con il Governo che conduca alla revisione degli elementi penalizzanti dei nuovi criteri di calcolo dei contributi pubblici.

Infine, come già evidenziato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome sempre nella seduta dello scorso 13 dicembre, occorrerà valutare eventuali forme di sostegno all'editoria a seguito della riduzione dei finanziamenti dedicati, ai sensi della Legge 145/2018.

Conclusione

Considerando l'avanzamento delle procedure attuative a livello nazionale relative ai temi trattati ai punti 1) e 2), si rende urgente, nel ribadire le competenze regionali in materia di comunicazione, richiedere al Governo maggiore condivisione delle scelte strategiche che riguardano l'assetto radiotelevisivo nazionale, con l'obiettivo di riaprire la discussione sugli ambiti che hanno maggiore ricaduta sui territori e sugli operatori locali e regionali (in particolare riparto dei contributi nazionali + suddivisioni aree tecniche vs regionali).

Si richiede l'attivazione del Comitato paritetico in sede di Conferenza Unificata, la previa consultazione relativamente ai provvedimenti nazionali che incidono sulla materia, la urgente condivisione con il sistema delle Regioni del procedimento in corso che AGCOM sta compiendo per l'aggiornamento del piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre.

Roma, 24 gennaio 2019